SOCIETÀ
DI
MUTUO SOCCORSO
FRA GLI ACQUAIUOLI
IN LIVORNO

LIVORNO
TIP. NAZIONALE DI F. MARCHETTI
VIA DELLE GALERE N. 30 P. P.
1873

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
FRA GLI ACQUAJUOLI IN LIVORNO

CERTIFICATO DI AMMISSIONE

N.º

Il Sig.
di anni *dimorante*
in Via
è stato ammesso nella Società il
ed ha pagato
la tassa d' entratura in L.it.

Livorno a dì *187*

IL PRESIDENTE

IL CASSIERE IL SEGRETARIO

STATUTO

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

—

Art. 1. È istituita in Livorno una Società di mutuo soccorso fra gli Acquaioli, avente lo scopo, designato dal suo titolo, di sovvenire ai soci in caso di malattia, o di assoluta impotenza a qualsiasi lavoro per causa di vecchiezza o incurabile infermità.

2. Possono far parte della Società tutti coloro che esercitano la stessa industria purchè tutti sieno persone oneste e di una sana fisica costituzione.

3. Per essere ammessi a far parte della Società bisogna aver compiuto gli anni 15 e non oltrepassato i 50; potranno anche essere accettati di minore età di 15 anni purchè ne venga fatta richiesta dai propri genitori.

4. Dopo l'approvazione del presente Statuto non sarà ammesso alla Società colui che avesse riportato condanne per delitti, furti, o di altra specie eccettuate le condanne per affari politici. Dovrà firmare un protocollo per dichiarare di avere preso cognizioni dello Statuto e di approvarlo in ogni sua parte.

5. I componenti la società mediante una tassa d'ammissione ed un settimanale contributo costituiscono un fondo sociale all'oggetto di provvedere a quanto prescrive l'articolo 1. Da questo fondo sarà ancora prelevato l'occorrente per tributare gli estremi onori a coloro della società che verranno a mancare.

6. La società cesserà di esistere allorquando si restringa a 10 soli soci che abbiano puntualmente soddisfatto alle loro contribuzioni.

7. Nel caso sopra contemplato è in facoltà

di detti 10 soci di ritenere per sè i capitali, frutti, mobili, ec. che esisteranno a quell'epoca dividendoseli in porzioni eguali ovvero donarli tutti o in parte a qualche istituto di beneficenza di questa città.

8. Ogni socio dovrà pagare come tassa d'Ammissione L. it. 2 e come tassa settimanale Centesimi 30.

DELLA RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

9. La società è rappresentata da un Consiglio Amministratore come segue:

Un Presidente
Un Vice-Presidente
Un segretario
Un Vice-Segretario
Un Cassiere
Quattro Consiglieri.

10. I membri del Consiglio devono essere eletti dal Corpo Sociale riunito in Assemblea Generale e la loro carica sarà di un anno.

11. Il Presidente non più tardi del dì 28 Ottobre d'ogni anno convocherà l'assemblea per le nuove elezioni.

12. L'elezioni saranno fatte per mezzo di schede segrete.

13. Tre giorni avanti l'elezioni, saranno dati ai soci le schede per riempirle dei nuovi candidati che riputeranno idonei a disimpegnare l'ufficio proposto.

14. I componenti il Consiglio non possono rieleggersi se non trascorso un anno dalla cessazione dell'ufficio ad eccezione del Cassiere e del Segretario, i quali possono essere confermati annualmente.

15. Il giorno destinato per le Elezioni Generali tutti i soci si riuniranno nella Sala di Residenza della Società. Aperta la seduta fatto l'appello nominale dei Soci, riscontrato il numero legale, verrà chiamato individualmente ogni Socio e questi deporrà nell'urna la pro-

pria Scheda. Deposte che saranno le Schede nell' urna sarà proceduto allo spoglio. Terminata tale operazione il Presidente proclamerà i nomi dei nuovi rappresentanti.

16. Nel caso che due o più individui venissero eletti alla stessa carica verrà fatto il ballottaggio.

17. In caso di ballottaggio l' elezione avrà luogo 8 giorni dopo. A questa seconda elezione, le Schede dovranno essere riempite soltanto di quei nomi di candidati che riportarono maggior numero di voti alla prima elezione. Ogni Scheda che si leggesse con altro nome sarà considerata nulla.

18. Ultimate tutte le operazioni elettive, sarà presentato il rendimento di conti, e di questo ne sarà rilasciata copia ad ogni Socio.

19. Dopo eseguite le operazioni prescritte all' articolo 18 prenderanno possesso i nuovi rappresentanti.

20. Il Consiglio Amministratore tutela gl'interessi della Società, cura l' esecuzione dello Statuto e dei provvedimenti ordinati dalle adu-

nanze Generali, delibera le ammissioni di nuovi Soci in conformità dell'articolo 3.o, dirige e invigila tutto quanto attiene al conseguimento dello scopo della Società.

21. Le adunanze del consiglio non sono legali se non è presente la metà più uno dei suoi componenti.

22. I componenti il Consiglio sono responsabili che le somme esistenti nella cassa Sociale sieno erogate esclusivamente nei soccorsi e nelle spese di trasporti funebri e di amministrazione in conformità del presente Statuto, essendone assolutamente vietata ogni altra diversa destinazione od uso.

23. Il Presidente convoca e presiede le Adunanze sì del Consiglio come della Società, rappresenta la Società di fronte ai terzi, ed ha l' alta vigilanza sopra gli affari e gl' interessi Sociali.

24. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente, e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.

25. Il Segretario coadiuvato e supplito al

bisogno dal Vice-Segretario re lige i Processi verbali dell' Adunanze tanto Generali che di Consiglio, conserva il ruolo normale dei soci, il timbro sociale, le carte e i documenti tutti riguardanti la Società, ed emette i mandati sopra il Cassiere, registrandoli esattamente per ordine progressivo di data e numero.

26. I Consiglieri avranno lo speciale incarico di visitare quei Soci che si trovassero nelle condizioni contemplate dall' art. 1.° e verificatone la realtà ne faranno parte alla Presidenza per prenderne le analoghe disposizioni.

27. Il Cassiere avrà quel numero occorrente di Esattori: ritira da questi l'ammontare delle tasse settimanali dei Soci dai medesimi esatte, rilasciandone ad essi discarico, ed esige direttamente da nuovi ammessi le tasse d' entratura.

28. Il Cassiere paga i mandati di spese e sovvenzioni, purchè questi sieno regolarmente spediti dal Segretario, e muniti della firma del Presidente, o del Vice-Presidente.

29. Il Cassiere conserva tutti i mandati con

le rispettive quietanze, e registra tutte le operazioni sopra un libro di entrata e uscita tenuta in giorno.

30. Gli esattori sono pure ufficiali della Società, e vengono nominati dal Consiglio fra i Soci. Hanno incarico di esigere dai Soci a forma della ripartizione ordinata dal Consiglio, le tasse settimanali secondo le note che vengono loro trasmesse dal Segretario e di versare al Cassiere le somme raccolte.

DELLE SOVVENZIONI

31. Viene assegnata la sovvenzione di Lire Italiane 1. 50 al giorno ad ogni Socio ammalato purchè dal medico sia giustificata la malattia e dal medesimo specificato il male da cui è affetto.

32. Nessun Socio avrà diritto al sussidio se non che compiuti due anni dalla sua ammissione.

33. Non è ammessa la sovvenzione al socio

affetto da male venereo, o da malattia procurata per intemperanza e scostumatezza.

34. Il socio sussidiato cesserà di percipere il sussidio allora quando il medico Sociale renderà intesa la direzione della di lui ripristinata salute.

35. Quel Socio che si trovasse ammalato nell' epoca stabilita all' articolo 32. non avrà diritto al sussidio per l' attuale malattia.

36. Le istanze per ottenere il sussidio devono essere rivolte in iscritto dall'associato al Segretario il quale dovrà darne immediata comunicazione alla direzione per le occorrenti informazioni.

37. La direzione dopo che avrà ricevuto il rapporto favorevole al richiedente darà i relativi ordini al Segretario per il rilascio del mandato sopra la Cassa Sociale a favore del sussidiato; esso mandato non potrà essere rilasciato che di cinquina in cinquina anticipata.

38. Il sussidio decorre a favore del socio dal giorno stesso in cui andò ammalato e cessa decorsi 4 mesi di sua malattia.

39. Se la malattia si prolungasse oltre quattro mesi gli sarà accordata una sovvenzione mensile da destinarsi mediante adunanza generale a seconda delle finanze sociali.

40. Nel socio ammalato continua l'obbligo di pagare.

41. Avranno pure diritto a detto sussidio quantunque ricoverati all'ospedale.

42. In caso di morte di uno degli associati la direzione provvederà agli onori funebri da tributarli; sarà dovere di ciascuno degli associati di accompagnare il convoglio sino al luogo della sepoltura, la Società sarà ufficialmente rappresentata alla cerimonia funebre mediante l'intervento di una parte dei membri della direzione i quali cureranno che il trasporto del defunto sia eseguito con tutta decenza.

43. Alle vedove con prole è assegnata una pensione mensile di L. 10 purchè risulti che il socio estinto abbia compiuto 5 anni di ascrizione alla Società.

44. La vedova pensionata che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione. In tal caso

o sociale delibererà le misure da prendersi per i figli fino alla loro maggiore età.

45. Le pensioni alle vedove sono assegnate fino a tanto che il figlio maggiore non abbia compiuto l'età di anni 18.

46. Alle vedove senza prole non è assegnata alcuna sovvenzione: soltanto in caso di estrema necessità, può essere deliberato a favore di esse un sussidio indeterminato.

47. In caso di provata inabilità al lavoro per vecchiezza o malattia incurabile, i soci hanno diritto ad una pensione, purchè da 8 anni almeno appartengano alla Società.

48. Il socio dichiarato inabile al lavoro è esente dalla tassa.

49. Se tale incapacità venisse per qualsivoglia causa a cessare, il socio rientra nelle sue primitive obbligazioni e perdendo il diritto alla pensione, lo acquista al sussidio in caso di malattia.

50. L'entità delle pensioni da assegnarsi agli invalidi sarà determinata dalla Società,

avanti la fine del 5.º anno dalla sua zione, in proporzione dei fondi sociali.

DELLA REVISIONE DEI CONTI E DELLE ADUNANZE GENERALI

51. Ogni 6 mesi avrà luogo una revisione di conti in Adunanza Generale della Società per la loro approvazione

52. Il Cassiere esibirà i suoi libri, e i documenti giustificativi della sua gestione, unitamente al bilancio consuntivo.

53. Il Segretario comunicherà il ruolo dei soci, le note di esazioni e il registro dei mandati.

54. Qualora la Società lo creda opportuno potrà delegare la revisione dei conti a taluno dei soci, od anche ad un computista estraneo alla Società.

55. I conti essendo trovati in regola, il Cassiere riceverà formale quietanza del suo operato.

56. Oltre la revisione semestrale possono

luogo revisioni straordinarie improvvise ordinate dal Consiglio sulla richiesta del Presidente o del Segretario, o sulla richiesta in scritto di 10 soci non in carica.

57. Nelle adunanze generali, oltre l'approvazione dei rendimenti di conti, si eleggono, quando spetta, le cariche sociali, e si discute e delibera su tutto ciò, che, eccedendo i poteri del Consiglio, concerne l'amministrazione e gli interessi sociali coerentemente al presente Statuto.

58. Le deliberazioni delle adunanze generali non sono valide, se il numero dei soci presenti non ascende alla metà più uno.

59. Le elezioni generali dei componenti il Consiglio accennate nell'articolo 15 non sono valide se il numero dei soci non corrisponde a quanto prescrive l' art. 58.

60. Qualora un'adunanza generale non possa aver luogo per mancanza del numero voluto dei soci conforme ordina l'art. 59. il Presidente la dichiara infruttuosa; invita i soci ad

altra adunanza dichiarando quella esser va qualunque sia il numero degli intervenienti.

DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

61. La Società ha un medico nominato dal Consiglio, il quale ha l'ufficio di visitare coloro che vogliono appartenere alla Società, e per costatare lo stato di malattia dei soci infermi. Detto medico non gode onorario fisso ma in ordine a speciali patti fissati all'epoca della di lui nomina verrà retribuito a seconda della sua opera.

62. La qualità di socio si perde incorrendo nelle pene contemplate all'art. 4 per deliberazione del Consiglio.

63. Quel socio che rechi onta o disdoro alla Società sarà per deliberazione dell' Assemblea generale radiato dal ruolo.

64. Perde la qualità e i diritti di Socio quegli che si renda moroso al pagamento di cin-

que tasse settimanali, e non può venire riammesso senza l'approvazione generale del Corpo Sociale, e riammesso che sia deve corrispondere al pagamento di una tassa di L. 2 e sarà considerato come nuovo socio.

65. È esonerato dall'obbligo della tassa quel socio chiamato al servizio Militare a forma della legge.

66. È egualmente dispensato dal pagamento della tassa quegli che in caso di guerra va come volontario in difesa della Nazione.

67. Cessa l'esonerazione, allorquando gl'individui accennati all'art. 65 e 66 facciano ritorno alle loro case.

68. Cessa irremissibilmente la qualità di socio per colui che si renda colpevole di diserzione dalle bandiere Nazionali.

69. Quel socio che volesse cessare di far parte della Società dovrà prevenirne con lettera il Presidente. Quegli perderà ogni diritto sulla Società medesima, nè potrà pretendere verun rimborso pei versamenti fatti, i quali andranno a vantaggio della Cassa Sociale

70. Nessun diritto può competere similmente quel socio che per condotta o morosità sia stato radiato dai ruoli.

71. Se un socio cesserà l'industria d'acquajuolo e passerà in altra è considerato sempre appartenente alla Società purchè continui il pagamento delle tasse settimanali.

72. Il Cassiere non potrà fare arbitrariamente veruna spesa, e quando ciò risultasse sarebbe a tutto suo carico.

73. Il Cassiere mensilmente assistito da due membri del Seggio farà il versamento alla cassa di risparmio e non potrà ritenere presso di sè somma maggiore di L. it. 50.

74. Sopra i libretti della Cassa di Risparmio si dovrà leggere: *Società fra gli Acquajuoli in Livorno.*

75. Ogni Socio dovrà esser munito di un libretto firmato dal Presidente e dal Segretario, contrassegnato col timbro Sociale e conterrà le seguenti materie:

(*a*) Statuto Sociale.

(*b*) Regolamento interno.

(c) Cartella nella quale saranno notati i versamenti da esso fatti alla Cassa Sociale.

Il predetto libretto dovrà specificare sommariamente nella sua prima pagina *Nome, Cognome, Età e Domicilio.* Il Socio dovrà pagare il valore del libretto medesimo.

76. Verificandosi dei casi eccezionali, come un epidemia o altra causa che portassero a dover dare ai Soci delle sovvenzioni maggiori di quelle accennate all' articolo 31 verrà esaminato il fondo Sociale, e verrà data invece una sovvenzione competente a tenore della finanza Sociale.

77. La Società conterà la sua fondazione dal giorno dell' approvazione del presente Statuto.

Approvato e deliberato il presente Statuto nelle Adunanze Generali del dì 28 Ottobre 1873.

Il Presidente
RICCARDO RANNUCCHI

Il Segretario
MILANESE

Per copia conforme
MILANESE

REGOLAMENTO
INTERNO

Art. 1. Ogni Socio ha diritto alla parola e può parlare contro od in favore di proposte che sieno poste all' ordine del giorno; però non potrà avere su tale discussione che due volte soltanto la parola.

2. Potrà essergli accordata più volte di quanto è detto nell'articolo precedente quando si tratti di fatti personali che lo riguardano.

3. Ogni Socio che ha la parola dovrà sempre rivolgersi al Presidente e non mai rivolgersi al socio che avrà parlato prima di esso.

4. L' assemblea generale è Sovrana per cui ogni deliberazione presa e votata è irrevocabile.

5. Chiunque della Società volesse fare proposte nell' interesse della nostra Società, dovrà farle in iscritto firmate da uno o più soci, e presentate al Seggio della Presidenza.

6. Le proposte di cui è parola all'art. precedente non possono esser prese in esame nè poste in discussione seduta stante, ma solo notate nel verbale per esser poste all'ordine del giorno per la prima seduta del Consiglio direttivo. Sarà fatta eccezione però a quelle proposte che venissero dichiarate di somma urgenza purchè sieno appoggiate da tre quinti dei soci presenti alla seduta.

7. Quando un socio chiede la chiusura della discussione, non può questa essere accettata se non è appoggiata da vari membri.

8. Nessun socio in Adunanza generale non potrà assentarsene se prima non ne avrà domandato il permesso al Presidente servendosi del formulario consueto *domando la parola* quindi domandarne il congedo.

Come pure nessun socio potrà assentarsi

della seduta se prima il Presidente non l'avrà dichiarata sciolta.

9. Nessun socio presente ad una seduta, può parlare se non avrà domandata la parola al Presidente e da questi ottenuta.

10. Tutti coloro che domandano la parola, dovranno farlo in piedi, e non parlare prima che il Presidente l'abbia accordata.

11. Le parole domandate per mozioni d'ordine o per fatti personali, hanno la precedenza a chiunque avesse domandata la parola, sempre però che non divaghino e dovranno tenersi nei limiti che è stata domandata, in tal caso il Presidente lo richiamerà all'ordine, ed occorrendo gli toglierà di diritto la parola.

12. Chiunque turberà l'ordine e la calma della discussione, sarà richiamato all'ordine dal Presidente o da chi per esso, e se ciò non bastasse potrà essere espulso dalla sala delle deliberazioni.

13. Ogni qualvolta il Presidente toglie la parola, il socio non può più parlare; insistendo,

incorre nelle comminazioni dell' artico... cedente.

14. Se un socio chiedesse di mandare u. votazione a scrutinio segreto, per effettuarlo dovrà essere tale proposta appoggiata da tre membri.

15. Il Presidente nel corso della discussione non può prender la parola fino a che vi sia un socio che la dimandi o che ne sia domandata la chiusura, esauriti i richiedenti, riassume la discussione e può farvi tutte quelle apprezzazioni in merito che crederà utili alla Società.

16. Il Presidente se vuole avere la parola nella discussione, dovrà cedere provvisoriamente la Presidenza ad altro membro del Consiglio, che ne terrà le veci fino a che ne sia esaurita la discussione e portata al voto definitivo.

17. Nelle sedute ordinarie di consiglio, non potrà variare l'ordine del giorno, salvo casi eccezionali, e la discussione dovrà raggirarsi sulle cose poste nel verbale della seduta pre-

to, che a cura del Segretario saranno po- all' ordine del giorno e non potranno avere la parola che per due volte sul medesimo soggetto, ad eccezione di fatti personali o mozioni d' ordine.

18. Il Segretario sarà obbligato fare atto di presenza alla sede sociale ogni qualvolta verrà richiesto dal Presidente o vice Presidente.

19. Il Cassiere, o chi per esso, ogni fine di mese dovrà presentare i libri riguardanti l' amministrazione sociale alla direzione, onde sieno verificati, ed ogni fine di pagina dovrà portare il visto del Presidente e del Segretario.

20. I soci che concorreranno ai trasporti funebri v' interverranno decentemente vestiti e potranno portare a loro piacere le decorazioni di cui fossero insigniti, ed i soci in carica avranno inoltre un distintivo funebre al braccio sinistro che gli verrà dato alla sede della Società.

21. La Società nei trasporti funebri non si occupa di religione per cui essa v' interviene

civilmente per onorare la memoria del Socio estinto.

22. Quei soci che si renderanno morosi al pagamento a forma del previsto dall' art. 64, i loro nomi verranno a cura del Segretario, dietro denunzia del Cassiere, affissi nell' interno della Sede della Società per un tempo indefinito.

RICCARDO RANNUCCHI *Presidente*
CARLO MARCHINI *Vice Presidente*
GIUSEPPE MILANESE *Segretario*
ENRICO LUPERINI *Vice Segretario*
FORTUNATO PIETRUCCI *Cassiere*
ATTILIO NOCCHI *Consigliere*
ANTONIO CASTAGNOLI »
PIETRO CORSI »
LUIGI FEDI »

VERSAMENTI

SETTIMANALI

Pagina distrutta
dall'alluvione del
4 - XI - 1966